



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2011, proposto da:

XXXXXXXX per il minore XXXXXXXX, XXXXXXXX per il minore XXXXXXXXe XXXXXXXX per il minore XXXXXXXX, rappresentate e difese dall'avv. Enrico Giuressi, presso il cui studio in Cagliari, via Saverio Mattei n. 16, sono elettivamente domiciliate;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari e Istituto Comprensivo Statale Mezzacapo di Senorbì, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti dell'Amministrazione Scolastica, coi quali ai minori, XXXXXXXX, XXXXXXXXe XXXXXXXX sono state assegnate, per il corrente anno scolastico, un numero di ore settimanali di sostegno, inferiori a quelle richieste.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

Visti tutti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Nominato relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il consigliere Alessandro Maggio e uditi l'avvocato S. Ballero e l'avvocato dello stato A. Bonomo per l'amministrazione resistente.

Considerato:

a) che l'art. 12 della L. n. 104/1992 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna e fino all'università;

b) che il diritto del disabile si configura come un diritto fondamentale (cfr Corte Cost. 26/2/2010 n. 80);

c) che per garantire l'effettività di tale diritto l'art. 40 della L. 27/12/1997 n. 449 prevede per il caso di carenza di docenti di sostegno titolari, la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga (cfr. TAR Sardegna 24/6/2011 n. 660, nonché 10/11/2010 n. 498 ord.).

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta e per l'effetto dispone che l'amministrazione intimata provveda in conformità ai principi specificati in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 20 giugno 2012.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)